



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 81 DEL 03/08/2010

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI ED ALTRI SOSTEGNI ECONOMICI

L'anno duemiladieci il giorno tre del mese di Agosto alle ore 18.45 nell'apposita Sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno diramato dal Presidente in data 27 LUGLIO - PROT.N.30773 in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

	Pres.		Pres.
1 ANDOLFI LORENZO	S	16 LUPERINI DARIO	S
2 BALATRESI MARCO	S	17 LUVISOTTI VIRGILIO	S
3 BARONCINI CLAUDIO	S	18 MAINI RICCARDO	S
4 BELLAGAMBA MARIA-CRISTINA	S	19 MANNOCCI GIACOMO	S
5 BENOTTO GABRIELE	S	20 MARTINELLI ALESSANDRA	N
6 BOLELLI CLAUDIO	S	21 MAZZARRI ELISABETTA	N
7 CARIONI MARCO	S	22 MONTANELLI GIOVANNI	S
8 CIACCHINI VALERIO	S	23 NICOSIA GIUSTO	N
9 CINI RICCARDO	N	24 PAOLICCHI ROBERTA	S
10 COLTELLI MARIA BEATRICE	S	25 PAOLINI MATTEO	S
11 CUBEDDU ALBERTO	N	26 SALVADORI PIERO	N
12 DI MAIO SERGIO	S	27 STAMPACCHIA GIULIA	S
13 GIARDINA MARCO	S	28 TIZZANINI GIUSEPPE	S
14 GRECO GIOVANNI	S	29 VANNI MAURO	N
15 LENZONI MARIO	S	30 VANNUCCHI ANGIOLO	N
		31 PANATTONI PAOLO	S

Presiede il Sig. DI MAIO SERGIO

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Segretario Generale BARBIERI DR. ANTONINO, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 23 Membri su N. 31 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:

MONTANELLI GIOVANNI , LUPERINI DARIO, TIZZANINI GIUSEPPE

Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori:

SBRANA JURI
DINI FORTUNATA
MARTINELLI FABIANO

MELE VERONICA
PIZZI FRANCO

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Conclusasi la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, la seguente proposta di deliberazione con gli emendamenti risultanti dal verbale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il *Regolamento comunale per l'attribuzione di sovvenzioni, contributi ed altri sostegni economici* approvato con delibera di consiglio comunale n. 85 del 03.11.2005 successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3 *Soggetti* di detto Regolamento relativo ai requisiti soggettivi richiesti per la concessione di vantaggi economici che così recita

“1.I soggetti che possono godere delle sovvenzioni, dei contributi e comunque dei sostegni di cui al presente regolamento sono:

- a) le organizzazioni di volontariato, sotto qualsiasi forma giuridica si siano costituite, iscritte nel registro regionale di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266 e alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28;
- b) le associazioni, riconosciute o non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti e federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, iscritte nel registro nazionale o regionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.383 e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42. Fino alla data di istituzione dei registri, la natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale dovrà risultare espressamente dallo statuto dell'associazione;
- c) le cooperative sociali iscritte nel registro regionale di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 e alla legge regionale 24 novembre 1997, n.87;
- d) le organizzazioni non governative (ONG) di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49 i singoli cittadini.

2.Non possono godere di contributi, sovvenzioni o comunque di ausili finanziari i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria nonché i circoli privati e le associazioni che dispongono limitazioni o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.”

Visto, inoltre, il correlato art. 6 *Istanze di contributo* che al co. 2, secondo capoverso, prevede:

“La domanda dovrà contenere gli estremi dell' iscrizione nei registri di cui al precedente articolo 3, se richiesta, ovvero l'espressa indicazione che il richiedente è in possesso dei requisiti indicati. E' in facoltà dell'amministrazione di richiedere copia dello statuto dell'associazione”

Considerato che anche enti, associazioni, comitati e altre forme associative senza scopo di lucro, pur non iscritte negli albi e registri previsti dall'attuale formulazione della norma, possono risultare meritevoli di sostegno economico;

Ritenuto, pertanto, opportuno, modificare le previsioni degli artt. 3, co. 1 e 6 co. 2 secondo capoverso cit. come segue:

❖ l'art. 3 co. 1 è così modificato: “Possono godere delle sovvenzioni, dei contributi e comunque dei sostegni di cui al presente regolamento persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni, comitati e altre forme associative, purché non aventi fini di lucro”;

❖ all'art. 6 co. 2 secondo capoverso le parole “La domanda dovrà contenere gli estremi dell' iscrizione nei registri di cui al precedente articolo 3, se richiesta, ovvero l'espressa indicazione che il richiedente è in possesso dei requisiti indicati.” sono sostituite dalle parole “L'istruttoria della pratica sarà tesa ad accertare le finalità di promozione sociale, culturale, del territorio e l'effettiva assenza di scopo di lucro del soggetto beneficiario”

Visti, infine:

- l'art. 118, co. 3, della Costituzione Italiana stabilisce che le amministrazioni locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

- l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

- l'art. 7, co. 1, della legge 131 del 5.06.2003, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3* ;

Visto lo schema di regolamento allegato sub lett. A al presente atto;

Visto il parere della Commissione Consiliare competente in data 30 luglio 2010, il cui verbale è conservato in

atti;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000, qui di seguito riportato:

parere di regolarità tecnica – “Si esprime parere favorevole – f.to per il Responsabile del Servizio Dott.ssa Michela Galletti”

DELIBERA

1) di approvare le seguenti modifiche al *Regolamento comunale per l'attribuzione di sovvenzioni, contributi ed altri sostegni economici* approvato con delibera di consiglio comunale n. 85 del 03.11.2005:

- l'art. 3, co. 1 è modificato come segue: “1. Possono godere delle sovvenzioni, dei contributi e comunque dei sostegni di cui al presente regolamento persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni, comitati e altre forme associative, purchè non aventi fini di lucro”.

- all'art. 6, co. 2, secondo capoverso le parole “La domanda dovrà contenere gli estremi dell'iscrizione nei registri di cui al precedente articolo 3, se richiesta, ovvero l'espressa indicazione che il richiedente è in possesso dei requisiti indicati” sono sostituite dalle parole “L'istruttoria della pratica sarà tesa ad accertare le finalità di promozione sociale, culturale, del territorio e l'effettiva assenza di scopo di lucro del soggetto beneficiario”

2) di approvare il nuovo *Regolamento comunale per l'attribuzione di sovvenzioni, contributi ed altri sostegni economici* allegato A) al presente atto.

3) di dare atto che le presenti modifiche al *Regolamento comunale per l'attribuzione di sovvenzioni* cit. entreranno in vigore, in base all'art. 6, co 4, dello Statuto Comunale, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito come segue:

Consiglieri presenti	N. 23	Votanti	N. 23
Favorevoli	N. 19		
Contrari	N. 4	(Mannocci G., Benotto G., Ciacchini V., Giardina M.)	
Astenuti	N. --		

Stante l'esito della votazione, il Presidente dichiara adottata la deliberazione in oggetto
Successivamente, con separata votazione, per alzata di mano, avente il seguente esito

Consiglieri presenti	N. 23	Votanti	N. 23
Favorevoli	N. 19		
Contrari	N. 4	(Mannocci G., Benotto G., Ciacchini V., Giardina M.)	
Astenuti	N. --		

Il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000;

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI ED ALTRI
SOSTEGNI ECONOMICI**

TITOLO I

Promozione delle attività del terzo settore

Capo I

Principi e soggetti beneficiari

Art. 1 (Principi)

1. L'amministrazione comunale, in attuazione del principio di sussidiarietà, solidarietà e cooperazione e degli altri principi fissati dallo Statuto, favorisce e sostiene le autonome attività e iniziative di enti, organismi di volontariato e dell'associazionismo, nonché di singoli cittadini, dirette allo sviluppo civile, economico, sociale e culturale, al soddisfacimento di bisogni individuali e collettivi presenti nel suo territorio e alla tutela e recupero dell'ambiente.
2. Il sostegno dell'amministrazione comunale alle suddette attività e iniziative costituisce modalità di attuazione del programma amministrativo.

Art. 2 (Tipologia degli interventi)

1. Il sostegno di cui al precedente articolo può concretamente manifestarsi, anche congiuntamente, mediante:
 - a) sovvenzioni finalizzate a sostenere l'equilibrio economico e di bilancio dell'ente o associazione, impegnato in attività degne di tutela secondo i principi dell'articolo 1) e le linee di indirizzo del programma dell'amministrazione comunale. Le sovvenzioni sono concesse annualmente;
 - b) comodato di beni immobili, secondo i principi richiamati alla lett.a) e tenuto conto di quanto disposto dall'art.83 dello statuto;
 - c) erogazione di contributi correlati alla realizzazione di specifici interventi o iniziative nell'anno in cui si richiede il contributo;
 - d) assunzione diretta di parte delle spese oppure concessione in uso non onerosa di beni o attrezzature comunali necessari all'organizzazione di specifici interventi e iniziative.

Art. 3 (Soggetti)

1. Possono godere delle sovvenzioni, dei contributi e comunque dei sostegni di cui al presente regolamento persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni, comitati e altre forme associative, purché non aventi fini di lucro.

2. Non possono godere di contributi, sovvenzioni o comunque di ausili finanziari i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria nonché i circoli privati e le associazioni che dispongono limitazioni o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

3. I soggetti di cui al comma che precede, con radicamento nel territorio, non potendo comunque godere di contributi o sovvenzioni possono in ogni caso richiedere all'Amministrazione Comunale, per finalità proprie o di promozione sociale, culturale e del territorio l'uso temporaneo e provvisorio di beni e strumenti di proprietà di quest'ultima, disponibili e necessari per lo svolgimento di iniziative pubbliche senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione stessa.

4. Le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria possono godere del patrocinio dell'Amministrazione Comunale senza che questo determini oneri per l'Amministrazione Comunale.

Capo II

Programmazione e procedure

Art. 4 (Indirizzi)

1. L'amministrazione comunale include nei propri programmi annuali e pluriennali, approvati contestualmente al Bilancio di previsione, gli indirizzi e le linee di intervento che ritiene prioritari o che comunque intende assumere nell'ambito delle politiche sociali, in particolare di sostegno agli anziani o ad altri soggetti deboli o svantaggiati, delle politiche giovanili, della solidarietà, dello sviluppo etico, della cultura, dello sport e della tutela ambientale.

2. Negli indirizzi di cui sopra si fa anche riferimento al ruolo che si reputa possano rivestire l'associazionismo o gli altri soggetti senza fine di lucro per agevolare, attraverso interventi diretti, il raggiungimento degli obiettivi fissati nei documenti programmatici.
3. Nel Bilancio di previsione annuale sono stanziati appositi fondi (distinti per settori di intervento e finalità) coerentemente con le linee di intervento enunciate, destinati alla concessione di sovvenzioni e contributi ai soggetti di cui al precedente comma e alle spese da sostenere direttamente ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d), del presente regolamento.
4. Il Piano esecutivo di gestione definisce gli obiettivi da realizzare, precisa la tipologia degli interventi e i criteri di distribuzione delle risorse di cui al precedente comma 4).

Art. 5 (Avvisi)

1. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione , il Dirigente titolare del centro di responsabilità cui sono attribuiti i fondi destinati alle finalità di cui al precedente articolo approva e pubblica un avviso richiamante , per i diversi campi di intervento, gli indirizzi programmatici, i criteri di distribuzione dei fondi e i conseguenti obiettivi da perseguire.
2. All'avviso è dato il massimo di pubblicità, anche a mezzo stampa e per via telematica.

Art. 6 (Istanze di contributo)

1. Tutti i soggetti ricompresi tra quelli elencati al precedente articolo 3, che intendono realizzare, nel corso dell'anno, progetti, manifestazioni, interventi o qualsiasi altra iniziativa coerenti con gli indirizzi programmatici dell'amministrazione e che sono interessati ad ottenere, per tale finalità, i contributi o i sostegni economici di cui all'articolo 2, comma 1, lett b),c) e d) inoltrano apposita domanda all'amministrazione comunale, in carta libera, entro i termini stabiliti nell'avviso.
2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - a) programma o progetto dell'intervento per il quale si chiede il contributo o comunque il sostegno dell'amministrazione, con piano finanziario completo dell'iniziativa (entrate e spese), dichiarazione relativa ai vantaggi economici di qualsiasi genere richiesti e/o ottenuti da altri enti, pubblici o privati, dichiarazione del regime fiscale cui è sottoposto il beneficiario (esenzione da ritenute fiscali o altro), codice fiscale o partita IVA, indicazione del legale rappresentante, indicazione della modalità di accredito del contributo;
 - b) indicazione dell'importo del contributo o delle altre tipologie di intervento richieste all'amministrazione;
 - c) dichiarazione ai sensi della legge antimafia .

L'istruttoria della pratica sarà tesa ad accertare le finalità di promozione sociale, culturale, del territorio e l'effettiva assenza di scopo di lucro del soggetto beneficiario.

E' obbligo dell'amministrazione **acquisire** copia dello statuto dell'associazione.

- 3.Sono escluse da contributo le prestazioni personali del soggetto o dei componenti il soggetto organizzatore dell'intervento e di tutti coloro che collaborano ad esso a titolo volontario, nonché le spese per uso di materiali, attrezzature od impianti già a disposizione del soggetto medesimo.

Art. 7 (Concessione)

1. Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande, ciascun dirigente, nell'ambito delle proprie competenze, cura l'istruttoria delle stesse, valutandone in particolare la coerenza degli interventi e delle iniziative proposte con gli indirizzi programmatici e gli obiettivi dell'amministrazione e la congruità delle richieste con i fondi attribuiti con il Piano esecutivo di gestione.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la giunta comunale adotta il provvedimento deliberativo o i provvedimenti deliberativi, distinti per settore d'intervento, con il quale concede, anche parzialmente, o nega i contributi o gli altri benefici economici richiesti, dando indicazione delle domande pervenute e delle motivazioni delle determinazioni adottate. La concessione del beneficio economico può essere condizionata alla richiesta di modifiche al programma presentato.
3. Con la deliberazione di concessione del contributo, la giunta adotta l'impegno contabile sul competente stanziamento del bilancio di previsione.
4. La deliberazione che approva l'intervento e concede il contributo è considerato atto integrativo del Piano esecutivo di gestione.
5. Il contributo è liquidato, di norma, entro trenta giorni dalla presentazione del rendiconto di cui al successivo articolo 9.
6. Su richiesta motivata contestuale all'istanza di contributo può essere erogato un acconto, non superiore al 50% del contributo concesso.
7. Nel caso sia deliberata l'assunzione diretta a carico del comune di parte delle spese previste ovvero siano concessi in uso beni o attrezzature, gli occorrenti impegni di spesa nonché tutte le attività gestionali sono

adottati dal dirigente che ha istruito la deliberazione, il quale provvede munirsi, se del caso, del supporto logistico degli altri servizi comunali.

8. I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie che l'iniziativa è realizzata con il concorso del Comune.

9. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazione, iniziative e progetti per i quali ha concesso contributi.

Art. 8 (Contributi al di fuori dei bandi annuali)

1. Per eventuali manifestazioni, interventi o iniziative non programmabili o non programmate dal soggetto realizzatore entro il termine stabilito per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 6, la domanda può essere presentata anche al di fuori dalla procedura di cui ai precedenti articoli.

2. In tal caso la domanda deve essere presentata almeno venti giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa.

3. Ove la richiesta pervenga successivamente alla scadenza dei termini, la concessione del beneficio economico, previa istruttoria del dirigente competente, è deliberata nei limiti delle risorse che eventualmente residuano negli specifici stanziamenti del bilancio di previsione esauritasi la procedura avviata con il bando e comunque nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 4.

4. Si applica l'articolo 6, comma 2.

Art. 9 (Rendicontazione)

1. A conclusione delle attività per le quali è stato erogato il contributo e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale apposito rendiconto ed una relazione sulle attività svolte. Contestualmente essi restituiscono l'eventuale acconto erogato che risultasse non utilizzato per le spese effettivamente sostenute, tenuto conto di quanto stabilito al precedente articolo 6, comma 3.

2. La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata restituzione delle somme non utilizzate, comportano per l'interessato la sospensione da qualsiasi beneficio economico successivo ai sensi del presente regolamento.

3. Sono fatte salve le iniziative e le procedure occorrenti per il recupero delle somme dovute dai beneficiari sulla base dei principi sopra stabiliti.

Art. 10 (Patrocini)

1. Il sostegno di cui ai precedenti articoli può essere accompagnato o meno dalla concessione contestuale del patrocinio comunale all'iniziativa.

2. L'eventuale concessione di patrocinio dovrà risultare sui manifesti, depliant ed altri mezzi che pubblicizzano l'iniziativa.

3. Le richieste di patrocinio che non comportano contributo economico possono essere presentate in ogni momento dell'anno, salvi il rispetto dei termini di cui al precedente articolo 8, comma 2 e la coerenza con gli indirizzi e le finalità programmatiche dell'amministrazione.

Art. 11 (Sovvenzioni)

1. Le richieste di sovvenzione, adeguatamente motivate, possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno e potranno essere soddisfatte, previa deliberazione della Giunta, nell'ambito delle somme a ciò espressamente destinate dal Peg.

TITOLO II

Interventi di sostegno economico alle persone

Art. 12 (Beneficiari)

1. L'amministrazione comunale opera direttamente, con interventi di sostegno economico, a favore di cittadini residenti in particolare situazione di necessità, o al fine di consentire il superamento di stati temporanei di difficoltà, in relazione al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita quotidiana.
2. Rientrano nelle fattispecie di cui al comma precedente gli interventi straordinari a favore di cittadini colpiti da calamità naturali od altri eventi eccezionali.
3. Gli interventi consistono in aiuti in denaro o nell'assunzione a proprio carico delle spese per la fornitura di beni o servizi di prima necessità.
4. Possono beneficiare dei sostegni di cui al presente articolo anche gli stranieri residenti, purchè in regola con il permesso di soggiorno.
5. L'amministrazione comunale effettua gli interventi previsti dal presente titolo ove non rientranti in quelli oggetti di delega all'Azienda USL e, comunque, nel rispetto dei criteri regionali di politica sociale.

Art. 13 (Interventi)

1. L'attribuzione degli aiuti economici di cui al precedente articolo è deliberata dalla giunta comunale a seguito di istanza dell'interessato, in carta libera, nella quale sono contestualmente dichiarati gli stati e le situazioni personali alla base della richiesta. L'ufficio istruttore, in relazione al tipo di necessità, decide l'eventuale accertamento della condizione effettiva del richiedente attraverso il servizio sociale dell'azienda USL e/o del servizio di polizia municipale.
2. L'aiuto economico può essere di carattere straordinario, temporaneo o continuativo. Esso viene deliberato utilizzando i fondi appositamente stanziati nei bilanci di previsione nell'ambito dell'unità di bilancio Servizio "Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi", eventualmente integrati in corso di esercizio.
3. Possono essere attribuiti aiuti economici anche sotto forma di anticipazione di somme, da restituirsi in tempi non superiori a due anni, eventualmente e motivatamente prorogabili.
4. Nel procedimento di concessione dovranno essere utilizzate forme che rispettino le prescrizioni del d.lgs 30.06.03, Codice in materia di protezione dei dati personali.
5. In caso di più richieste contemporanee e di incapienza degli stanziamenti di bilancio, sarà valutato, con apposita istruttoria dell'ufficio, il diverso grado di urgenza e bisogno con possibilità di distribuire le risorse disponibili tra i richiedenti.

TITOLO III

Albo dei beneficiari

Art. 14 (Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica)

1. E' istituito l' "Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica" del Comune di San Giuliano Terme ai sensi dell'articolo 1 del d.p.r. 7 aprile 2000, n. 118 *"Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'art. 20, comma 8, della l. 15 marzo 1997, n. 59"*.
2. L' Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è aggiornato annualmente, di regola entro il 30 aprile.
3. Il competente Servizio cura la tenuta ed aggiornamento annuale dell'"Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica" del Comune di San Giuliano Terme.

Art. 15 (Regime di pubblicità dell'Albo)

1. L' Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è formato, secondo le indicazioni del *Garante per la protezione dei dati personali*, da una "prima sezione" relativa ai beneficiari di provvidenze economiche – persone giuridiche, da una "seconda sezione", relativa ai beneficiari di provvidenze economiche – persone fisiche e da una ulteriore "sezione speciale" relativa ai beneficiari di assegni di cura o di prestazioni sanitarie. Nelle sezioni prima e seconda sono riportati i nominativi dei beneficiari unitamente all'indicazione della normativa che autorizza l'erogazione escludendo, invece, l'indicazione di ulteriori dati personali quali, ad esempio, l'indirizzo, il codice fiscale o l'importo dell'erogazione. La sezione speciale, invece, non deve contenere i nominativi o le iniziali degli interessati, ne' il puntuale riferimento a disposizioni di legge da cui possano desumersi le cause dell'erogazione e che possono, invece, essere utilizzate, a fini di trasparenza, diciture generiche o codici numerici.
2. L' Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul

sito istituzionale del Comune per un periodo di 30 giorni, dal momento della sua prima istituzione e, successivamente, del suo aggiornamento; per il restante periodo dell'anno l'Albo resta disponibile e consultabile presso l'Ufficio Segreteria Generale.

TITOLO IV

Norme finali

Art. 16 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento è adottato anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241.
2. Esso non si applica all'erogazione di somme che costituiscono corrispettivi per attività e servizi realizzati dai soggetti di cui all'art. 3 in virtù di convenzioni approvate e stipulate ai sensi di legge.
3. Il medesimo regolamento non si applica ai trasferimenti finanziari ad enti pubblici, anche non territoriali, dovuti a seguito della sottoscrizione di accordi di programma o protocolli d'intesa.
4. I benefici in termini di agevolazioni, riduzioni od esenzioni nel pagamento di tariffe dei servizi pubblici gestiti dall'amministrazione o di tributi locali sono disciplinati dai relativi regolamenti secondo le normative di legge.
5. Sono fatti salvi gli interventi effettuati dal comune nel quadro di procedure previste da specifiche leggi di settore.

Art. 17 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione di cui all'art. 6 co. 4 dello Statuto.
2. Da tale data è abrogato il regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 97 del 2 maggio 1991.
3. Le disposizioni in ordine all'approvazione alla programmazione degli interventi, alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 e alla procedura conseguente si applicano a decorrere dall'esercizio successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to DI MAIO SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BARBIERI DR. ANTONINO